

Regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di PRAZZO

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
30/06/2021*

Art. 1 (Definizione dell'onorificenza e destinatari)

1. Il Comune di Prazzo adotta l'istituto della "Cittadinanza Onoraria"
2. Tale istituto costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Firenze o in azioni di alto valore in favore del territorio e/o degli abitanti di Prazzo o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità
3. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso e viene conferita ad un loro rappresentante.
4. La cittadinanza onoraria può essere concessa anche alla memoria.

Art. 2 (Conferimento della cittadinanza onoraria)

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto dei 2/3 degli aventi diritto.
2. La deliberazione del consiglio comunale attributiva del conferimento della cittadinanza onoraria dovrà contenere l'indicazione delle ragioni del conferimento e la biografia del beneficiario.

Art. 3 (Procedimento di assegnazione)

1. La proposta di conferimento può essere avanzata dal Sindaco, da $\frac{1}{4}$ dei consiglieri comunali o da 30 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario comunale o da un suo delegato. Dev'essere presentata per iscritto all'Amministrazione Comunale, completa di tutti i riferimenti bibliografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione da parte dell'Amministrazione stessa.
2. La segnalazione di attribuzione di Cittadinanza onoraria può essere avanzata da Enti, Associazioni, Comitati o altre istituzioni.

Art. 4 (Albo dei cittadini onorari)

1. Presso l'Amministrazione Comunale è istituito un Albo dei cittadini onorari di Prazzo dove vengono annotati in ordine cronologico il nominativo del cittadino onorario, le motivazione del conferimento e gli estremi del provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 5 (Modalità di consegna del titolo)

1. La cittadinanza onoraria viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Prazzo di donne e uomini che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art 1 e riporta la motivazione e la firma del Sindaco.
2. La cerimonia di consegna si svolge in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, alla presenza dell'interessato, di un parente o di un delegato.

Art. 6 (Diritti del cittadino onorario)

1. la cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale e privo di rilevanza giuridica. In quanto non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.
2. Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 7 (Perdite dell'onorificenza)

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato con delibera del Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, di $\frac{1}{4}$ dei consiglieri comunali o di 40 cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme debbono essere autenticate dal Segretario comunale o da un suo delegato.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, adottato con deliberazione divenuta esecutiva, è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.